

FONDOPOSTE

**FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE
SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

Documento sulle Anticipazioni

*(redatto in conformità a quanto disposto del Decreto Legislativo 252 del 2005 e dalle
disposizioni dettate dall'Autorità di Vigilanza - Covip)*

In vigore dal 24/06/2026

Versione del documento

Versione	3/2025
Stato	Approvato
Data ultimo aggiornamento	24/06/2026
Approvato da	Consiglio di Amministrazione

Principali riferimenti normativi, regolamentari e previsioni dell'ordinamento interno:

- D.Lgs. n. 252/2005;
- Delibera Covip del 10 febbraio 2011 recante "Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"
- Statuto;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449

INDICE

PREMESSA	4
1. CAUSALI	4
2 CONDIZIONI E REGOLE GENERALI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE	4
2.1 IMPORTO MASSIMO ANTICIPABILE	4
2.2 Anzianità	4
2.3 Prosecuzione della contribuzione volontaria	4
2.4 Reiterazione della Richiesta	5
2.5 Preventivi Di Spesa	5
2.6 Reiterazione di richieste successive ad anticipi erogati su preventivi e non completati	5
2.7 Reintegro Importi	5
2.8 Regime Fiscale	5
2.9 Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità delle posizioni previdenziali	5
2.10 Cessione del quinto	6
2.11 Cumulo di richieste	6
2.12 Spese Amministrative	6
2.13 Stato di eccezionalità'	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE	6
A) ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE	7
B) ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA	7
C) ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE	9
D) ANTICIPAZIONI PER ESIGENZE PERSONALI DELL'ADERENTE	11

PREMESSA

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di concessione delle anticipazioni delle posizioni pensionistiche individuali da parte di Fondoposte (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo ed in attuazione dall'art. 11 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto) e s.m.i.

1. CAUSALI

L'anticipazione può essere richiesta esclusivamente per le causali e con le modalità di seguito indicate:

- A) In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, in caso di “Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge¹ e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche”;
- B) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per “Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli”;
- C) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per spese per la realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1 co.3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- D) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per “Ulteriori esigenze dell'aderente”.

2 CONDIZIONI E REGOLE GENERALI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE

2.1 IMPORTO MASSIMO ANTICIPABILE

Accedendo all'Area Riservata, nella sezione “ANTICIPI”, è possibile effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili e verificare il calcolo dell'importo lordo massimo erogabile; l'importo lordo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

L'importo richiesto può essere indicato, nella modulistica fornita dal Fondo, sia in cifre oppure in percentuale del montante maturato. In caso di duplice compilazione sarà liquidato l'importo espresso in %.

L'importo dell'anticipazione erogata non potrà, in alcun caso, essere superiore all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e adeguatamente documentata.

2.2 Anzianità

Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (per le anticipazioni per le quali sono previsti 8 anni di iscrizione) è necessario che l'aderente presenti **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.**

Per l'anticipazione per spese sanitarie, per beneficiare del calcolo della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15% al 9%, è necessario che l'aderente presenti **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata** (*Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025*)

2.3 Prosecuzione della contribuzione volontaria

Le anticipazioni possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione, con o senza versamento di ulteriori contributi, conservando, quindi, la qualità di iscritto.

^{1 1} Ai sensi della Legge 76/2016 e s.m.i., l'unione civile è equiparata al rapporto di coniugio.

2.4 Reiterazione della Richiesta

L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna tipologia di richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, a decorrere dal primo momento di iscrizione alla previdenza complementare, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Detto limite riguarda tutti i tipi di anticipazione cumulativamente considerate.

Per quanto riguarda le Anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", poiché l'insieme delle suddette richieste non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

2.5 Preventivi Di Spesa

Per le anticipazioni per le quali la normativa prevede la presentazione di apposita documentazione (es: atto notarile, fatture e bonifici attestanti le spese effettuate), il fondo eroga anticipazioni anche dietro presentazione del preventivo di spesa.

In questi casi, come indicato nella apposita modulistica, l'aderente si impegna ad inviare tempestivamente al Fondo, a giustificazione dell'anticipazione ricevuta, la documentazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, compresa quella di natura fiscale (es: atto notarile, fatture e bonifici attestanti le spese effettuate).

Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

2.6 Reiterazione di richieste successive ad anticipi erogati su preventivi e non completati

Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti anticipazioni erogate, fatta salva l'ipotesi avanzata mediante presentazione di apposita documentazione attestante le spese già sostenute (es: rogito notarile, fatture e bonifici attestanti le spese effettuate) ovvero per ulteriori esigenze dell'aderente.

Non saranno, pertanto, erogate le richieste di anticipazione successive a quella non giustificata avanzata allegando preventivi di spesa.

2.7 Reintegro Importi

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento ed anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300,00 euro.

Su richiesta dell'aderente, il Fondo comunicherà le modalità operative per il versamento dei contributi reintegratori.

Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile ai contributi reintegratori, si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

2.8 Regime Fiscale

L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

2.9 Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità delle posizioni previdenziali

Ai sensi all'art. 11 co. 10 del d.lgs 252/2005, disciplina l'intangibilità delle posizioni previdenziali in fase di accumulo che perdura fino alla richiesta di liquidazione.

Sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, e quindi nei limiti di 1/5, i soli casi di prestazione pensionistica in capitale (cioè riscatto per pensionamento) e in rendita, ovvero per le anticipazioni per spese sanitarie, le rate della RITA e delle prestazioni flessibili (Rendita a durata definita, prelievi a chiamata ed erogazione frazionata).

In tutti gli altri casi per i quali si chiede la liquidazione della posizione (es. riscatto totale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento) sono totalmente cedibili. Pertanto, risultano cedibili, sequestrabili e pignorabili senza alcun limite i riscatti (parziali o totali), le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa e le anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente.

2.10 Cessione del quinto

Qualora l'aderente abbia in corso un contratto di finanziamento notificato al Fondo, sarà necessario produrre lettera di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria (c.d. liberatoria/benessere).

In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 dell'importo richiesto ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a garanzia del debito residuo.

Qualora il contratto di finanziamento fosse già estinto, sarà necessario produrre al Fondo lettera di estinzione del vincolo.

Per eliminare il vincolo dei finanziamenti estinti o scaduti, infatti, è necessario che il Fondo riceva formale attestazione dell'estinzione del vincolo da parte dell'istituto che ha erogato il finanziamento. Senza tale documentazione, che viene rilasciata dall'istituto finanziario su espressa richiesta dell'aderente, il Fondo non può rimuovere i vincoli sulle posizioni.

2.11 Cumulo di richieste

In caso di contemporanea richiesta di anticipazione e switch comparto/profilo di investimento, il Fondo darà precedenza a quest'ultima richiesta e, pertanto, i sei mesi previsti per la liquidazione dell'anticipazione decorreranno dall'effettiva realizzazione della modifica del comparto/profilo di investimento.

2.12 Spese Amministrative

Per ciascuna anticipazione possono essere addebitati i costi indicati nella Scheda 'I costi' della Parte I - 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota Informativa. Gli importi di spesa, se previsti, verranno prelevati dalla posizione individuale al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

L'Anticipazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- **via web**, per il tramite dell'area riservata, il cui applicativo consente un inserimento guidato della richiesta stessa. Al termine della procedura, il Fondo riceve telematicamente la richiesta e l'aderente può visionare immediatamente tutti i dati inseriti mediante apposita schermata di riepilogo c.d. "ricevuta".
- **in forma scritta** dall'aderente compilando l'apposito modulo cartaceo, e dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Barberini 68, 00187 – Roma) unitamente alla documentazione prevista, nonché tramite PEC all'indirizzo: fondoposte@pec.it o e-mail all'indirizzo fondoposte@fondoposte.it. Le richieste inviate via fax non verranno accolte.

Il Fondo verifica la regolarità e completezza della richiesta di anticipazione e della documentazione inviata entro 60 giorni dalla relativa ricezione provvedendo all'erogazione dell'Anticipazione non oltre il termine massimo di sei mesi previsti dallo Statuto di Fondoposte.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il Fondo provvederà a richiedere gli elementi integrativi; in tal caso, il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

La documentazione integrativa dovrà pervenire al Fondo entro i 60 giorni successivi alla richiesta di integrazione inviata dal Fondo, pena il rigetto della richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione ovvero nell'ipotesi che il richiedente non invii la documentazione fiscale.

L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico accreditato su conto corrente bancario/postale o su carta prepagata dotata di Iban ed intestato al richiedente, le cui coordinate devono essere specificate nel

modulo di richiesta di anticipazione. Si ricorda infine che non è possibile effettuare bonifici su libretti postali.

A) ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico curante convenzionato.

L'anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

In caso di comunicazione da parte dell'aderente di spese sanitarie parzialmente rimborsate da sanità integrativa, il Fondo erogherà solo la parte di spesa effettivamente sostenuta e non rimborsata dalla Compagnia di assicurazione sanitaria integrativa.

Per l'anticipazione per spese sanitarie, per beneficiare del calcolo della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15% al 9%, è necessario che l'aderente presenti **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata** (*Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025*)

L'anticipazione può essere richiesta entro 6 mesi dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- **Copia di un documento di identità** in corso di validità del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- **Fatture/ ricevute fiscali** attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, avente data non superiore a 6 mesi dalla presentazione della richiesta; ovvero i **preventivi di spesa** con assunzione dell'impegno, in quest'ultimo caso, da parte del richiedente di produrre le relative fatture o le ricevute fiscali entro e non oltre 12 mesi dal momento della liquidazione.
Qualora si tratti di spese sanitarie e le cure si dovessero protrarre oltre tale termine, il richiedente dovrà fornire la documentazione a consuntivo non appena disponibile.
- **Lettera di estinzione del vincolo di finanziamento oppure lettera di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria (c.d. liberatoria/benestare)**. In assenza della liberatoria, l'anticipazione verrà concessa nei limiti dei 4/5 dell'importo richiesto ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a garanzia del debito residuo.
Documentazione idonea ed attestante il legame di parentela tra l'aderente ed i figli/coniuge (es. Stato di famiglia);
- **SEZIONE 4 del modulo, debitamente compilata e sottoscritta la Certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o dal medico curante convenzionato** (con codice regionale ASL) attestanti il carattere straordinario della terapia o dell'intervento. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- **SEZIONE 5 del modulo, debitamente compilato e sottoscritto il Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali.**

B) ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé ovvero per i

figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente.

Si considera prima casa di abitazione l'immobile di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale, per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate (es: spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione).

Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (per le anticipazioni per le quali sono previsti 8 anni di iscrizione) è necessario che l'aderente presenti **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.**

In ogni caso, devono essere prodotti, da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto, la seguente documentazione:

- 1) **Copia di un documento di identità** in corso di validità del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- 2) lettera di estinzione del vincolo di finanziamento oppure lettera di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria (**c.d. liberatoria/benessere**) in presenza di cessioni del quinto o delegazioni di pagamento. La mancata autorizzazione precluderà l'erogazione dell'anticipazione richiesta.
- 3) In caso di acquisto della prima casa di abitazione dei figli, documentazione idonea ed attestante il legame di parentela tra l'aderente ed i figli (es. Stato di famiglia);
- 4) **SEZIONE 1 del modulo, debitamente compilata e sottoscritta, Dichiarazione sostitutiva di certificazione** da cui risulti:
 - la residenza anagrafica nell'immobile oppure l'intenzione di voler trasferire entro, 18 mesi dall'acquisto;
 - che il richiedente non sia titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà o godimento su altra casa di abitazione nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale si chiede l'anticipazione;
 - che il richiedente non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà o godimento su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa o - in caso contrario - idonea dichiarazione di impegno a realizzarne la vendita entro i successivi 24 mesi dall'acquisto del nuovo immobile, ai sensi del comma 4-bis nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 così come modificata dall'art. 1, comma 55, della legge n. 208/2015
 - l'immobile oggetto dell'acquisto, destinato a prima casa di abitazione (intendendosi per tale anche la casa destinata a residenza o a dimora abituale), non abbia le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969;

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio;
- acquisto immobile all'asta.

Per queste ipotesi, oltre alla documentazione appena indicata ai punti precedenti, occorre produrre:

- 5) in caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia del **rogito notarile**, altrimenti **copia del preliminare di compravendita** con l'impegno a produrre, non appena disponibile, copia del rogito definitivo. Non verranno accettate le dichiarazioni notarili di avvenuta stipula;
- 6) in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere; in via definitiva, non appena disponibile, l'aderente si impegna a produrre copia dell'atto pubblico di

- assegnazione dell'alloggio e fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute;
- 7) in caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e/o i preventivi di spesa. Il richiedente si assume l'impegno a produrre non appena disponibili, in via definitiva, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale ad ultimazione dei lavori;
 - 8) In caso di acquisto di immobile all'asta occorre produrre copia conforme del decreto di trasferimento, oppure dell'atto di aggiudicazione all'asta dell'immobile. Nel caso venga presentato l'atto di aggiudicazione all'asta dell'immobile, l'aderente si impegna a trasmettere appena possibile il decreto di trasferimento

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o, limitatamente agli acquisti in cooperativa, dall'assegnazione dell'alloggio.

Casi Particolari:

- L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione legale dei beni ed il bene ne faccia parte;
In questo caso occorre produrre attestazione del regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi.
- L'anticipazione viene concessa in caso di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- L'anticipazione viene concessa in caso di acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- L'anticipazione viene concessa in caso di acquisto di un immobile ubicato all'estero a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- L'anticipazione viene concessa in caso di acquisto di un immobile con i benefici fiscali previsti per la prima casa da parte di un aderente già proprietario di un immobile a suo tempo acquistato con gli stessi benefici fiscali "prima casa", purché lo stesso aderente si impegni formalmente a rivendere l'immobile preposseduto entro i successivi 24 mesi dall'acquisto del nuovo immobile per cui si richiede l'anticipazione;
- È esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte del coniuge già comproprietario di immobile adibito a dimora familiare, assegnato in godimento all'altro coniuge comproprietario, sul presupposto che la natura giuridica e la funzione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale confermano la permanenza del diritto di proprietà dell'immobile in capo al coniuge non assegnatario.
- Non è ammessa l'anticipazione in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente. Di contro, come già specificato, è ammessa se l'acquisto di pertinenze avvenga insieme all'immobile prima casa;
- Nel caso di acquisto della nuda proprietà, la stessa non comporta, di norma, la possibilità di conseguire l'anticipazione salvo il caso in cui l'acquirente della nuda proprietà abbia stabilito nell'immobile la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata;
- È da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

C) ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

L'anticipazione può essere richiesta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa

di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., di seguito indicati:

- a) manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) restauro e risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi, altresì, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà nel quale l'aderente o i suoi figli abbiano stabilito la loro residenza o dimora abituale, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per l'acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori

Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (per le anticipazioni per le quali sono previsti 8 anni di iscrizione) è necessario che l'aderente presenti **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione progressiva al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.**

La richiesta di anticipazione deve essere corredata della documentazione di seguito indicata:

- 1) **copia di un documento di identità** in corso di validità del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- 2) **certificato di residenza** – nel caso si risiede già nell'immobile ovvero dichiarazione di voler trasferire la residenza utilizzando l'Allegato 1
- 3) copia dell'atto notarile che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile;
- 4) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio in cui lo stesso attesti: 1) di aver adempiuto a tutti gli obblighi ai fini della detrazione 2) la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile all'unità immobiliare posseduta dal

- condomino, in base ai millesimi;
- 5) lettera di estinzione del vincolo di finanziamento oppure lettera di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria (**c.d. liberatoria/benestare**) in presenza di cessioni del quinto o delegazioni di pagamento. La mancata autorizzazione precluderà l'erogazione dell'anticipazione richiesta;
 - 6) **Certificato di stato di famiglia o stato di famiglia storico**, rilasciato dal Comune di residenza, attestante il rapporto di parentela in caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli;
 - 7) **copia di fatture e/o ricevute fiscali unitamente ai relativi bonifici cd "parlanti"** attestanti i costi effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.
 - 8) saranno accettate anche domande corredate da **preventivi di spesa** con l'impegno a produrre, a giustificazione dell'anticipazione ricevuta, le fatture/ricevute fiscali unitamente ai relativi bonifici cd "parlanti" attestanti le spese sostenute;
 - 9) **SEZIONE 2** del modulo, debitamente compilata e sottoscritta, nel quale viene fornita la dichiarazione in cui si attesta che di essere residente nell'immobile per cui si richiede l'anticipazione ovvero di volerne trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto e che i lavori da sostenuti o da sostenere, per i quali la legge riconosce benefici fiscali, sono posti in essere nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 - 10) **SEZIONE 3** del modulo, debitamente compilata e sottoscritta, in caso di richiesta avanzata con solo preventivi di spesa, debitamente sottoscritto dalla Ditta che gli interventi effettuati o da effettuare di manutenzione ordinaria/straordinaria/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia rientrano in quelli previsti dalla normativa, dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).

L'anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

D) ANTICIPAZIONI PER ESIGENZE PERSONALI DELL'ADERENTE

L'art. 11, comma 7, lett. c) del Decreto 252/2005 consente di chiedere anticipazioni per ulteriori esigenze dell'iscritto, decorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento. Dunque, l'anticipazione può essere richiesta per qualsiasi esigenza, senza la necessità di presentare giustificativi di spesa.

Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (per le anticipazioni per le quali sono previsti 8 anni di iscrizione) è necessario che l'aderente presenti **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione progressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.**

Per l'esercizio di tale facoltà è, quindi, sufficiente compilare l'apposito modulo cartaceo allegando **copia del documento di identità** in corso di validità.

Qualora l'aderente abbia in corso un contratto di finanziamento notificato al Fondo, sarà necessario produrre lettera di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria (**c.d. liberatoria/benestare**). La mancata autorizzazione precluderà l'erogazione dell'anticipazione richiesta.

Qualora il contratto di finanziamento fosse già estinto, sarà necessario produrre al Fondo lettera di estinzione del vincolo.

Le richieste di anticipazione mancanti della documentazione sopra richiamata non saranno prese in considerazione